

- (6) Per garantire flessibilità nella modalità di esecuzione della simulazione della capacità di sostenere perdite, i fornitori di servizi di crowdfunding dovrebbero essere in grado di offrire ai potenziali investitori non sofisticati la possibilità di simulare la propria capacità di sostenere perdite mediante un metodo diverso, senza l'ausilio dello strumento di calcolo online, purché tale possibilità sia offerta in aggiunta alla messa a disposizione dello strumento di calcolo online sul sito web dei fornitori di servizi di crowdfunding.
- (7) Al fine di garantire un approccio armonizzato nella simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno stabilire norme riguardanti le modalità di calcolo del patrimonio netto dei potenziali investitori non sofisticati, sulla base del loro reddito annuo, del totale delle attività liquide e degli impegni finanziari annui.
- (8) Tenuto conto del rischio che si seguano approcci divergenti e delle possibili conseguenze negative di tali divergenze sulla significatività della simulazione della capacità dei potenziali investitori non sofisticati di sostenere perdite, è opportuno specificare in modo sufficientemente dettagliato come determinare ciascuno degli elementi utilizzati per calcolare il patrimonio netto e stabilire una data comune per la valutazione dei vari elementi.
- (9) Il presente regolamento si basa sul progetto di norme tecniche di regolamentazione che l'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha presentato alla Commissione ed elaborato in stretta cooperazione con l'Autorità bancaria europea.
- (10) L'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ha condotto consultazioni pubbliche aperte sul progetto di norme tecniche di regolamentazione su cui è basato il presente regolamento, ha analizzato i potenziali costi e benefici collegati e ha chiesto il parere del gruppo delle parti interessate nel settore degli strumenti finanziari e dei mercati istituito dall'articolo 37 del regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁷⁾.
- (11) Il Garante europeo della protezione dei dati è stato consultato conformemente all'articolo 42, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽⁸⁾ e ha espresso un parere il 1° giugno 2022,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Valutazione dell'appropriatezza dei servizi di crowdfunding

1. Nel valutare, in conformità dell'articolo 21, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2020/1503, se i servizi di crowdfunding da loro offerti, e quali di essi, siano appropriati per i potenziali investitori non sofisticati, i fornitori di servizi di crowdfunding considerano quanto segue:

- a) se il potenziale investitore non sofisticato ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi legati all'investimento in generale;
- b) se il potenziale investitore non sofisticato ha l'esperienza e le conoscenze necessarie per comprendere i rischi associati alle tipologie di investimento offerte sulla piattaforma di crowdfunding.

2. Ai fini del paragrafo 1, lettera b), i fornitori di servizi di crowdfunding valutano la comprensione da parte del potenziale investitore non sofisticato di ciò che costituisce un servizio di crowdfunding e dei rischi che esso implica.

⁽⁷⁾ Regolamento (UE) n. 1095/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 novembre 2010, che istituisce l'Autorità europea di vigilanza (Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati), modifica la decisione n. 716/2009/CE e abroga la decisione 2009/77/CE della Commissione (GU L 331 del 15.12.2010, pag. 84).

⁽⁸⁾ Regolamento (UE) 2018/1725 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2018, sulla tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni, degli organi e degli organismi dell'Unione e sulla libera circolazione di tali dati, e che abroga il regolamento (CE) n. 45/2001 e la decisione n. 1247/2002/CE (GU L 295 del 21.11.2018, pag. 39).

